

## **Dinamiche istituzionali dell'economia globalizzata (argomenti per un'indagine)**

di Giovanni Luchena\*

SOMMARIO: 1. «Dinamiche globalizzanti». – 2. Il «meta-mercato finanziario». La crisi economica e il “nuovo” ruolo della BCE. – 3. Il multilateralismo economico istituzionalizzato.

### **1. «Dinamiche globalizzanti».**

Il filosofo Paul W. Franks ha evidenziato come, nelle analisi che compiono gli interpreti del pensiero altrui, fra gli esiti più sgraditi, o se non altro inopportuni, ci sarebbe il rischio di distorcerne il senso, dando così agevolmente adito ad imputazioni di superficialità come, ad esempio, quella dello sconfinamento in un'interpretazione fallace<sup>1</sup>.

Ai fini di una corretta “lettura”, cioè ai fini della comprensione di un'opera scientifica, è necessario selezionare ed esaminare i passi più rappresentativi di una determinata dottrina per svolgere una riflessione ad ampio spettro sulla sua ossatura e sui suoi contenuti.

Le argomentazioni testuali, infatti, sono quelle che permettono di “entrare” meglio, o quanto meno preferibilmente, nelle domande che si è posto un determinato autore e soprattutto possono aiutare a capire le risposte che il medesimo si è dato su un certo tema e se, eventualmente, vi sono stati approfondimenti successivi e in quale arco di tempo.

Le suddette trattazioni possono altresì offrire lo spunto per elaborare nuove riflessioni o riscoprire concetti formulati anche in tempi diversi, che facciano, però, riemergere in superficie problemi magari ritenuti obsoleti<sup>2</sup>, o, in ipotesi, poco studiati, e magari messi in discussione nel dibattito scientifico, dandone, se possibile, nuova linfa.

La scelta dei brani concernenti una certa tematica, dunque, rappresenta una parte rilevante dell'aspetto metodologico nella ricerca scientifica al fine di rilevare la frequenza della comparsa di un certo asserto (si da verificarne il suo consolidamento nel tempo) o, ancora, di cogliere lo sviluppo di un certo ragionamento.

---

\* Intervento svolto nel corso dell'incontro di studi in occasione della presentazione del volume di Giuseppe Di Gaspare “*Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*”, organizzato a Bari il 14 aprile 2016, Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

– Professore associato di Diritto dell'economia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

<sup>1</sup> P.W. FRANKS, *All or Nothing. Systematicity, Transcendental Arguments, and Skepticism in German Idealism*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2005, 5.

<sup>2</sup> P.W. FRANKS, *op. cit.*, 8.

Così, nell'accostarsi all'opera di Giuseppe Di Gaspare dal titolo "*Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*"<sup>3</sup> è necessario tenere presente gli elementi sopra richiamati allo scopo di evidenziare le linee epistemiche della ricostruzione proposta, traendo spunto dalla costellazione dei suoi "testi", orientati secondo un approccio sempre attento alle evoluzioni della realtà effettiva, in continua evoluzione e trasformazione, anche al fine di svolgere ulteriori riflessioni alla luce di altri contributi svolti in tempi e sedi differenti.

Si è ritenuto, pertanto, in questa sede, di confrontarsi con la parte del volume che Giuseppe Di Gaspare intitola «dinamiche globalizzanti» e, in particolare, di quella (la quarta), non disgiunta dalle precedenti, ed anzi a quelle strettamente connesse, e svolta più ampiamente in opere anteriori, relativa alla crisi economico-finanziaria che negli ultimi anni ha investito i Paesi occidentali.

La *parte* in questione, come si diceva da non considerarsi isolatamente dal resto dell'opera ma quale completamento ed evoluzione della medesima, non contiene, a differenza di quelle che la precedono, una datazione o una *fine*, nel senso che, mentre gli altri capitoli del volume mantengono tutti una precisa collocazione in un determinato arco temporale, con un inizio e, per l'appunto, una fine, quest'ultima indica il suo momento di avvio nel 2002 ma non trova – e, in verità, non può trovare, almeno per il momento – un punto di approdo, tenuto conto del fatto che le *dinamiche* esaminate non sono ancora concluse.

L'approccio prescelto, per l'appunto, è orientato all'esame delle dinamiche, cioè di alcuni eventi ancora in corso di svolgimento, avendo riguardo agli elementi in parte estranei al testo giuridico, cioè ai contesti sociali e politici, che certamente hanno avuto ed avranno un ruolo non secondario nelle dinamiche istituzionali dell'economia.

Tale metodo, che valorizza il dato positivo, schiude potenzialità di conoscenza che possono variare nel tempo al mutare delle ipotesi formulate, adeguando, migliorando o sostituendo l'impostazione originaria e presuppone la disponibilità a rivedere costantemente i propri orientamenti anche alla luce delle dinamiche giuridiche, istituzionali e, come si diceva, sociali.

Sotto questo angolo visuale possono svilupparsi, in un continuo fluire da una tesi all'altra, argomentazioni adesive od oppostive in anche alla luce del bagaglio esperienziale e cognitivo dell'interprete, impegnato in una complessa opera di raccordo con una realtà mutata<sup>4</sup>.

## **2. Il «meta-mercato finanziario». La crisi economica e il «nuovo» ruolo della BCE.**

L'approvazione, da parte del Congresso statunitense, del *Financial Services Modernization Act* del 1999 e il *Commodity Futures Modernization Act* del 2000 possono essere considerati come i motori o le cause delle «dinamiche globalizzanti» perché tali atti legislativi hanno eliminato «ogni residua barriera tra i tre segmenti

<sup>3</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, II ed., Cedam, Padova, 2005.

<sup>4</sup> O. ROSELLI, *Relazione introduttiva. "Fondamentali" economico-sociali e trasformazioni della dimensione giuridica*, in R. BIFULCO, O. ROSELLI (a cura di), *Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale*, Giappichelli, Torino, 2013, 5.

tradizionali del credito, delle assicurazioni e degli strumenti finanziari» portando «a compimento la deregolamentazione e sostanziale unificazione del mercato finanziario», reintroducendo «quei conflitti tra intermediari e risparmiatori» precedentemente eliminati nel 1936 dal *Glass Steagall Act*, noto anche come *Banking Act*, fortemente voluto da Franklin Delano Roosevelt al fine di erigere una barriera tra banchieri e *traders* e tra l'attività creditizia e quella d'investimento<sup>5</sup>.

L'attuazione delle leggi sopra richiamate ha contribuito a determinare un nuovo corso nelle dinamiche economico-finanziarie, "liberando" gli operatori della finanza da vincoli e da controlli, ritenuti impeditivi dello sviluppo delle attività finanziarie su scala globale.

La deregolamentazione ha abbattuto, per così dire, l'ultima fortezza eretta a protezione dei confini finanziari nazionali ed è diventata il principale incubatore dei processi della globalizzazione.

«Prende forma il meta-mercato finanziario»<sup>6</sup>, un'espressione efficace ed evocativa con la quale si intende denominare una zona d'ombra nelle dinamiche finanziarie, «un "non spazio", ma una dimensione internalizzata e virtuale nella rete telematica», una sorta di «nuvola», anch'essa evocativa di un contesto nel quale «tempo e spazio coincidono»<sup>7</sup>: insomma, un vero e proprio «mercato ombra»<sup>8</sup>, «una zona senza frontiere e senza soluzioni di continuità tra mercato regolamentato, mercato OTC e finanza *offshore*»<sup>9</sup>.

Sarà appunto il «meta-mercato finanziario» a far esplodere la crisi sistemica del 2007, la quale ha poi assunto le forme di una *twin crisis*, quella del debito sovrano (europeo e americano) e quella delle banche del vecchio continente<sup>10</sup>.

In Europa, a partire dall'Atto unico europeo del 1986, viene avviato un processo del tutto analogo contrassegnato, successivamente e per *step* progressivi, dall'adozione di una serie di direttive comunitarie fra cui quelle che hanno consentito l'erompere del modello della banca universale<sup>11</sup>, che ha spinto gli istituti di credito a muoversi «verso le paludi della finanza, della cartolarizzazione dei rischi di credito e dell'invenzione di soggetti finanziari paralleli» denominati "banche ombra"<sup>12</sup>, attraverso i quali gli *asset* negativi trasmigrano dalla banca tradizionale, nella quale le operazioni fondamentali sono quelle dell'intermediazione tra risparmio e credito, verso soggetti, anch'essi banche, ma camuffate da società finanziarie<sup>13</sup>, un fenomeno che neppure il *Financial Stability Board*, nato in sede di G20 con l'obiettivo di "imporre" regole ai mercati finanziari, è riuscito a "fermare". In tale contesto,

<sup>5</sup> M.R. FERRARESE, *La crisi tra liberalizzazioni e processi di governance*, in R. BIFULCO, O. ROSELLI (a cura di), *op. cit.*, 51.

<sup>6</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 259.

<sup>7</sup> G. DI GASPARE, *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche*, Cedam, Padova, 2012, 147.

<sup>8</sup> M.R. FERRARESE, *La crisi tra liberalizzazioni e processi di governance*, cit., 50.

<sup>9</sup> G. DI GASPARE, *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche*, cit., 147.

<sup>10</sup> M. ONADO, *Banche e aiuti pubblici in Europa. Quali strumenti? Fino a quando? Quali contropartite?*, in G. CERRINA FERONI, G.F. FERRARI (a cura di), *Crisi economico-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli comparati e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2012, 19.

<sup>11</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 260.

<sup>12</sup> F. MERUSI, *Introduzione* in ID., *Il sogno di Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche*, Giappichelli, Torino, 2013, 4.

<sup>13</sup> F. MERUSI, *Il sogno di Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche*, in ID., *op. cit.*, 15.

sottolinea Di Gaspare, «[i] modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dello spazio finanziario europeo, nel quale numerosi gruppi finanziari operano a livello transnazionale»<sup>14</sup>.

La crisi, poi, non è stata “combattuta” con efficacia, soprattutto in Europa, anche perché le banche centrali e i regolatori si sono trovati impreparati (anche a causa delle «lacune del quadro regolamentare e della vigilanza»<sup>15</sup>) non ostante che sia il Fondo monetario internazionale sia la Banca dei Regolamenti internazionali avessero lanciato chiari avvertimenti in ordine alla possibilità dell’esplosione di una crisi sistemica sottolineando, allo scopo di rassicurare gli operatori e gli stessi Stati, i vantaggi dei nuovi modelli di intermediazione e delle trasformazioni finanziarie degli ultimi decenni e le capacità di resistenza e di contrasto degli *shock* succedutisi a partire dagli anni ottanta<sup>16</sup>.

La storia ci dice che non è andata così. Le conseguenze della crisi si sono riverberate su tutto il pianeta, colpendo, in particolare, le economie deboli e quelle in ritardo di sviluppo con esiti devastanti al piano sociale.

In questo scenario, anche il ruolo istituzionale e politico della Commissione è trasmigrato verso organismi intergovernativi<sup>17</sup>, ai quali sono affiancate istituzioni quali la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale che decidono dove indirizzare gli interventi, con quali oneri e secondo quale tempistica. Basti pensare al Meccanismo europeo di stabilità che impone rigide condizionalità fra le quali l’adozione di riforme di natura strutturale e la modifica delle politiche fiscali ed industriali.

La crisi economica internazionale d’inizio secolo ha così trascinato lo Stato e il suo diritto verso un pericoloso precipizio essendosi esso stesso affidato alla finanza privata, con le sue dinamiche fluttuanti, per “approvvigionare” il proprio bilancio. In definitiva, sembra che alla tradizionale funzione statale di governo dell’economia se ne sia sostituita un’altra, apparentemente neutra, ma in realtà pienamente politica, fondata, prevalentemente, su un *ordo* derivante da un preannunciato *chao* economico-finanziario contro le cui «creature (...) lo Stato non può combattere da solo»<sup>18</sup>.

Le «dinamiche globalizzanti», che segnano il passaggio dalla cultura imperniata sulle ragioni della sicurezza e della certezza alla cultura dell’incertezza e del rischio<sup>19</sup>, hanno rotto gli argini protettivi della sovranità economica statale. Sul versante delle azioni di contrasto della crisi, a livello di Unione europea, sono state introdotte misure fondate sul conservatorismo finanziario e sulle politiche *antideficit*<sup>20</sup>.

Una sorta di «*deficit fetishism*» si è incuneato nel governo europeo dell’economia ancora *in fieri*, il quale ha condotto le politiche di “risanamento” verso un’unica direzione, quella dell’ormai nota strategia *antideficit*, nonostante gli sforzi volti a dimostrare come non sussistesse alcuna prova che i debiti sovrani fossero un

<sup>14</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali*, cit., 268.

<sup>15</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali*, cit., 267.

<sup>16</sup> M. ONADO, *Banche e aiuti pubblici in Europa. Quali strumenti? Fino a quando? Quali contropartite?*, cit., 20.

<sup>17</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali*, cit., 266.

<sup>18</sup> G. DI PLINIO, *Nuove mappe del caso. Lo Stato e costituzione economica della crisi globale*, in G. CERRINA FERONI, G.F. FERRARI (a cura di), *op. cit.*, 69.

<sup>19</sup> M.R. FERRARESE, *La crisi tra liberalizzazioni e processi di governance*, cit., 51.

<sup>20</sup> A. SEN, *Impegno sociale e partecipazione: esigenze di equità e vincoli di bilancio*, in ID., *La libertà individuale come impegno sociale*, Laterza, Roma-Bari, 2011, 81.

problema e che in un'economia depressa i tagli della spesa avrebbero reso ancora più profonda la depressione economica.

La «*policy élite*», dunque, ha dimenticato di considerare come prioritaria la disoccupazione concentrandosi esclusivamente sui *deficit* dei bilanci<sup>21</sup>, ignorando, oltre tutto che le basse prospettive di crescita a lungo termine sono strettamente correlate alle politiche di *austerity*.

Insomma, lo Stato è stato condannato a rinunciare al suo ruolo politico e storico di promotore dell'eguaglianza, di garante dei diritti sociali e di attore dello sviluppo economico. Un vuoto riempito da organi tecnici, ma con finalità politiche, come ad esempio la Banca centrale europea, un'istituzione forte, con compiti di governo dell'economia ben precisi e consolidatisi nel tempo: politiche monetarie, strategie antideficit e, recentemente, anche di sostegno dell'economia grazie alla misura non convenzionale del *quantitative easing*, ora alla sua fase 2, dal quale la BCE si era tenuta lontana fino al 2015<sup>22</sup>.

Dinanzi agli insuccessi politici degli organi dell'UE taluno ritiene, correndo forse troppo in avanti, che sia, o possa diventare in futuro, la BCE il vero motore dell'unione politica europea<sup>23</sup>, un'affermazione forse azzardata dal punto di vista istituzionale ma che riflette la perdurante assenza di una politica di solidarietà finanziaria a livello europeo.

Quello che emerge, in ogni caso, è «il rafforzamento del ruolo della BCE nella vigilanza bancaria»<sup>24</sup>, la sua presa del timone delle politiche di contrasto della crisi finanziaria e, da ultimo, l'avocazione della vigilanza bancaria (il c.d. "sistema di vigilanza unico" che consente, tra l'altro, anche agli Stati membri non facenti parte dell'Eurozona di parteciparvi<sup>25</sup>), anche degli istituti di credito minori, come scaturita dal Regolamento del Consiglio n. 1024 del 2013<sup>26</sup> (giunto a regime a partire dal terzo trimestre del 2014)<sup>27</sup>, «al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro» (art. 1).

In effetti, rileva Di Gaspare, «il compito istituzionale [della BCE] è stato pensato per assicurare il corretto funzionamento del mercato in condizioni normali e difendere essenzialmente l'euro dall'inflazione e il risparmio espresso in quella moneta dall'aumento dei prezzi»<sup>28</sup>.

Con l'adozione del programma del *quantitative easing* la BCE ha acquisito un ruolo centrale anche nella gestione della crisi finanziaria agendo quasi da supplente

<sup>21</sup> P. KRUGMAN, *Austerity's grim legacy*, in *International New York Times*, 8 novembre 2015, 8.

<sup>22</sup> G. DI GASPARE, *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria*, cit., 408.

<sup>23</sup> U. TRIULZI, *La Banca centrale europea motore dell'unificazione politica*, in *Federalismi.it*, 14 febbraio 2015; in argomento, v. le preziose riflessioni svolte da D. SICLARI, "Condizionalità" internazionale e gestione delle crisi dei debiti sovrani, in *Federalismi.it*, 18 dicembre 2015, 7 ss.

<sup>24</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 268. Su tale regolamento, v. F. CIRAULO, *Il Regolamento UE n. 1024/2013 sul meccanismo unico di vigilanza e l'unione bancaria europea. Prime riflessioni*, in *Amministrazioneincammino.luiss.it*, 5 maggio 2014.

<sup>25</sup> C. GIUSSANI, *Il Meccanismo di Vigilanza Unico: primo pilastro dell'Unione bancaria o ingiustificata lesione del principio di sussidiarietà?*, in *Eurojus.it*, 20 novembre 2014.

<sup>26</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 *che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi*, GUUE L 287 del 29 ottobre 2013.

<sup>27</sup> G. DI GASPARE, *Autonomia in dipendenza della Banca d'Italia?*, in *Forumcostituzionale.it*.

<sup>28</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 279.

rispetto alle decisioni politiche autoprotettive degli Stati economicamente più forti contribuendo a determinare il «deperimento istituzionale» dell'Unione europea quale segno della «mancanza di un centro politico coeso a difesa di quello che, una volta, si chiamava l'interesse comunitario»<sup>29</sup>.

Insomma, si assiste, anche per effetto del proliferare di strutture ed organismi costituiti al fuori del diritto comunitario, ad un processo che vede l'alterazione del ruolo della Commissione europea «quale effettiva "guardiana dei Trattati" e di organismo propulsivo del processo di integrazione europea»<sup>30</sup>.

Le sedi della decisione politica europea sono emigrate verso i lidi della rappresentanza intergovernativa e, solo per fare un esempio tra i tanti, in materia finanziaria sono stati creati organismi di vigilanza macro-prudenziale come il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e micro-prudenziale come l'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea delle assicurazioni (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), i quali, tuttavia, non sarebbero modelli di efficienza e di rapidità decisionale<sup>31</sup>.

### **3. Il multilateralismo economico istituzionalizzato.**

A rendere più problematica la questione del ruolo dell'Unione europea nel quadro delle «dinamiche globalizzanti» v'è, tra l'altro, il tema delle sempre più evanescenti frontiere commerciali.

Basti pensare al processo, iniziato con un ciclo di negoziazioni noto come Uruguay Round, che, conclusosi con la sottoscrizione degli accordi Marrakech, ha poi condotto alla istituzione della Organizzazione mondiale del commercio, vera spina nel fianco delle imprese commerciali e, soprattutto, di quelle agricole. Si tratta di un processo figlio del multilateralismo istituzionalizzato che ha assunto quale suo paradigma la completa astensione dello Stato da qualunque forma di intervento nell'economia<sup>32</sup>.

A chiudere il cerchio delle «dinamiche globalizzanti», come in una sorta di vortice ininterrotto, potrebbe contribuire il partenariato commerciale tra Stati Uniti e Unione europea, il *Transatlantic Trade Investment Partnership* (TTIP), un accordo che ha come obiettivo quello di «favorire l'integrazione di beni e servizi tra le due sponde settentrionali dell'Atlantico»<sup>33</sup> e presuppone l'ulteriore cessione della sovranità economica degli Stati quale attuazione del progetto di liberalizzazione totale degli scambi internazionali<sup>34</sup> in un'area che raggiunge il 45 per cento del PIL globale,

<sup>29</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 265.

<sup>30</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 266.

<sup>31</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 269.

<sup>32</sup> V. DI COMITE, *Le sovvenzioni e le misure compensative nell'Organizzazione mondiale del commercio*, Cedam, Padova, 2009, 3.

<sup>33</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 288.

<sup>34</sup> A. ALGOSTINO, *Transatlantic Trade and Investment Partnership: quando l'impero colpisce ancora?*, in *Costituzionalismo.it*, 27 febbraio 2014; A. DE BENOIST, *La fine della sovranità. Come la dittatura del denaro toglie potere ai popoli*, Arianna Editrice, Bologna, 2014, 79; S. SASSI, *La partecipazione democratica al Transatlantic Trade and Investment Partnership*, in *Federalismi.it*, 16 settembre 2015; M. MORVILLO, *Quanta (e quale) trasparenza nella negoziazione del Transatlantic Trade and Investment Partnership?*, in *Forumcostituzionale.it*, 16 marzo 2016, 1.

scambia un trilione di dollari di beni e servizi<sup>35</sup>, produce investimenti per 3,7 milioni di dollari e scambia quasi il 30 per cento delle esportazioni globali<sup>36</sup>.

Oggetto dell'accordo TTIP – di cui si conoscono soltanto le grandi linee perché i suoi contenuti «sono coperti nel loro svolgimento dalla riservatezza delle trattative» nonostante «riguardino il futuro degli europei»<sup>37</sup> – è l'implementazione dei rapporti commerciali in tre grandi aree: quella dell'accesso al mercato di beni e servizi, anche nel settore degli appalti, e gli investimenti esteri; dell'abbattimento delle barriere non tariffarie con la realizzazione di un meccanismo cooperativo che a livello "pre-legislativo", per così dire, renda compatibili le rispettive normative; e della creazione di regole comuni in materia di concorrenza, energia, materie prime e proprietà intellettuale<sup>38</sup>.

L'assetto che dovrebbe scaturire da tale accordo supererà i confini dell'OMC e dovrebbe consentire di dar vita ad una sorta di normativa globale del commercio anche grazie alla attività di «monitoraggio, aggiornamento, modifica ed integrazione delle disposizioni sulla regolazione» che sarà poste in essere da un organismo di coordinamento (*Regulatory Cooperation Body*)<sup>39</sup>.

Fra le maggiori criticità si segnalano quelle che potrebbero emergere dal settore della sicurezza alimentare e da quello della protezione dell'ambiente, la cui normativa di riferimento è profondamente diversa tra Stati Uniti ed Unione europea (la prima essendo meno stringente – cioè «più lassista» – della seconda soprattutto in campo alimentare e ambientale, con conseguenti rischi per i consumatori, a causa del «diverso sistema di controllo e di certificazione della provenienza/tutela delle merci e delle denominazioni tipiche»<sup>40</sup>). Le conseguenze dell'approccio volto all'«abbattimento delle barriere di natura tecnica e della uniformazione della regolazione finirebbe per operare al ribasso» favorendo, in tal modo, «la penetrazione delle merci messe in libera pratica negli USA nel mercato interno dell'UE»<sup>41</sup>.

In definitiva, l'assenza di norme cautelative e precauzionali dovrebbe produrre l'effetto di ridurre il tasso qualitativo dei prodotti e delle denominazioni tipiche dell'industria agroalimentare (europea, ma soprattutto italiana) «con alta tolleranza verso forme di concorrenza sleale e pubblicità fuorviante sui prodotti tipici zonali e regionali, con appropriazioni di denominazioni che potrebbero essere utilizzate in modo da creare confusione sull'origine e la nazionalità del prodotto»<sup>42</sup>.

Come non può trascurarsi il delicato tema della risoluzione delle controversie (presso una sede arbitrale) che potranno insorgere fra gli Stati e gli investitori, in base al quale si consente di chiamare in causa lo Stato per aver introdotto nell'ordinamento giuridico interno normative ritenute lesive degli investimenti effettuati da parte dei

<sup>35</sup> V.S. SESHADRI, *Transatlantic Trade and Investment Partnership*, in *RIS Discussion Papers*, n. 185, November 2013, 1-2, reperibile in [www.ris.org.in](http://www.ris.org.in).

<sup>36</sup> S.I. AKTAR, V.C. JONES, *Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP): In Brief*, Congressional Research Service, June 11, 2014, reperibile in [www.crs.gov](http://www.crs.gov), 3.

<sup>37</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 291.

<sup>38</sup> M. MORVILLO, *Quanta (e quale) trasparenza nella negoziazione del Transatlantic Trade and Investment Partnership?*, cit., 1.

<sup>39</sup> F. DI DARIO, *Spunti sullo stato dell'arte del negoziato transatlantico su commercio ed investimenti*, in *Diritti comparati.it*, 12 novembre 2015, 2,

<sup>40</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 288.

<sup>41</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 288-289; dello stesso autore, *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria*, cit., 409 ss.

<sup>42</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 289.

privati, con la «possibilità offerta alle parti commerciali di scegliersi un giudice di elezione (c.d. *forum shopping*) che è in genere il contraente più forte ad indicare»<sup>43</sup>.

Il TTIP sembra essere parte di un progetto, avviato da tempo con la conclusione di una serie di accordi già sottoscritti con altri Stati (che meriterebbe di essere esaminato in maniera più ampia alla luce delle numerose implicazioni giuridiche ed economiche ad esso sottese), che ha visto la creazione di organizzazioni *ad hoc*, al fine di rendere, se possibile, ancora più globalizzate le dinamiche economiche.

Basti pensare, solo per citare un esempio, al CETA (*Comprehensive Free Trade Agreement*), un accordo sottoscritto da Unione europea e Canada, avente sostanzialmente i medesimi obiettivi del TTIP, che, tra l'altro, eliminerà tutti i dazi industriali (con un risparmio stimato per gli operatori europei di circa 470 milioni di euro l'anno), consentirà l'esportazione del 92 per cento dei prodotti agricoli europei completamente esentata dai dazi e permetterà alle imprese europee di partecipare agli appalti pubblici canadesi (soprattutto quelli delle amministrazioni locali, le quali sono responsabili di una quota rilevante della spesa pubblica)<sup>44</sup>.

Si aggiunga il *Trade in Services Agreement* (TISA in fase di negoziazione tra 50 Paesi, comprese l'Australia e la Nuova Zelanda, che ha come obiettivo la liberalizzazione dei servizi e dei prodotti finanziari, bancari e assicurativi e, in particolare, la privatizzazione dei sistemi sanitari con un giro d'affari valutati in sei trilioni di dollari.

---

<sup>43</sup> G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 289.

<sup>44</sup> In [www.ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index-it.htm](http://www.ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index-it.htm).